

(N. 869)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 15 dicembre 1954 (V. Stampato N. 1217)*

presentato dal Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 20 DICEMBRE 1954

Modifiche in materia di anticipazioni, da parte del Tesoro,
a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In aggiunta alle anticipazioni concesse con la legge 29 luglio 1949, n. 493, il Tesoro dello Stato è autorizzato a concedere al « Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato » ulteriori anticipazioni di lire cinquecento milioni all'anno per gli anni 1955 e 1956 e di lire un miliardo all'anno per gli anni 1957 e 1958.

Il versamento della quota relativa all'anno 1955 sarà effettuato, in relazione alle richieste dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, a partire dal 1° luglio 1955.

Art. 2.

Le somme anticipate dal Tesoro, non ancora rimborsate, e quelle da anticipare ai sensi della

legge 29 luglio 1949, n. 493, nonchè quelle che verranno corrisposte in applicazione della presente legge, saranno restituite, con gli interessi maturati al 31 dicembre 1958, in quindici annualità costanti, comprensive di capitale e di interesse, mediante un unico piano di ammortamento, decorrente dal 1° gennaio 1959, al tasso di interesse del quattro per cento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI